



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/14
N° Pr. 2170-67-02-09-15

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del *“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana”*, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua XLVI Sessione ordinaria, tenutasi a Sterna, il 30 novembre 2009, dopo aver esaminato il Contratto UPT, N° 620, del 5 ottobre 2009 relativo a *“Lavori di manutenzione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina (HR) e fornitura arredi”* (in allegato), predisposto dall'Università Popolare di Trieste a valere sui fondi della Legge 193/04, Convenzione MAE-UPT N° 2775 del 30/05/2006, per un importo complessivo pari a Kune 171.343,50, pari a circa 23.851,02, IVA/PDV esclusa, vista la Delibera N° 131 del Consiglio Direttivo dell'UPT del 24 aprile 2009 (in allegato), ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

30 novembre 2009, N° 670,

“Contratto UPT N° 620 del 5 ottobre 2009 relativo a lavori di manutenzione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina (HR) e fornitura arredi”

1. Si prende atto del Contratto UPT N° 620, del 5 ottobre 2009 relativo a *“Lavori di manutenzione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina (HR) e fornitura arredi”* (in allegato), predisposto dall'Università Popolare di Trieste a valere sui fondi della Legge 193/04, Convenzione MAE-UPT N° 2775 del 30/05/2006, per un importo complessivo pari a Kune 171.343,50, pari a circa 23.851,02, IVA/PDV esclusa.
2. Si prende atto della Delibera N° 131 del Consiglio Direttivo dell'UPT del 24 aprile 2009 (in allegato).
3. Si prende atto del prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante del presente Atto.
4. Si constata che l'importo stanziato dall'Assemblea dell'UI, nel 2006, per l'intervento in favore della CI di Kutina, era pari a 20.240,00 € lordi (Convenzione MAE-UPT 2006).
5. Si constata che per l'iniziativa di cui trattasi la spesa complessiva ammonta a € 23.851,02, cui vanno aggiunte le spese di gestione, risultando superiore di € 3.611,02 (più spese di gestione) rispetto a quanto stanziato dall'UI e inserito nella Convenzione MAE-UPT per il 2006.
6. Si rileva che:
 - Il Contratto UPT N° 620 è in sintonia con il *“Protocollo per l'ottenimento dell'esonero del PDV per i progetti previsti dalle Convenzioni MAE-UPT”*, approvato dal *“Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”* il 24 marzo 2009, il quale prevede che

- l'UPT rimanga Committente/Donatore, mentre alla CI di Kutina, quale soggetto proprietario dell'edificio, saranno intestate le fatture, fatture che l'UPT provvederà a saldare direttamente all'Impresa in nome e per conto della CI di Kutina. L'UPT si assume ogni obbligo nei confronti della Ditta appaltatrice, tenendo sollevati e indenni l'UI e la CI di Kutina.
- Il Contratto UPT N° 620, nella premessa, definisce l'UPT quale "Committente/Donatore", l'UI quale "Ente Garante" e la CI di Kutina quale "Destinatario/Proprietario". L'articolo 21 del Contratto UPT N° 620, invece, definisce un "Ente Committente/proprietario" e un "Ente Donatore" che non trova riscontro nelle premesse. Tale circostanza, pertanto, va chiarita, apportando le necessarie modifiche, prima di procedere alla firma del Contratto in oggetto.
 - Il Contratto UPT N° 620 non è conforme al modello sull'ottenimento dell'esonero dal pagamento del PDV individuato dallo Studio legale croato incaricato dall'UPT e di cui l'UI è stata informata il 12 e 21 maggio 2009, nonché il 3 luglio 2009.
7. Nel dare attuazione a quanto previsto a carico dell'Ente Proprietario (ossia la CI di Kutina) di quanto disposto dall'articolo 3 del Contratto UPT N° 620 relativamente al compito di curare le pratiche necessarie per l'ottenimento dell'esenzione del PDV, s'invita la CI di Kutina a esplicitare chiaramente alle competenti autorità croate le circostanze di cui al successivo articolo 21 del medesimo contratto (UPT quale Committente/Donatore, CI Kutina Ente Proprietario a cui saranno intestate le fatture, UPT salderà le fatture direttamente alla Ditta appaltatrice), come pure tutte le disposizioni rilevanti del Contratto in oggetto.
8. In relazione al Contratto N° 620, l'UI richiederà all'UPT di assumersi le seguenti responsabilità, dandone comunicazione scritta alla medesima UI e alla CI di Kutina:
- Di versare i mezzi finanziari di cui al presente Contratto alla Comunità degli Italiani di Kutina.
 - Di informare preventivamente l'UI e la CI di Kutina circa l'approvazione delle fatture (S.A.L.) che la Ditta emetterà intestandole alla CI di Kutina e di autorizzare la Comunità stessa ad effettuare il relativo pagamento.
 - La CI di Kutina renderà la spesa sostenuta direttamente all'UPT, dandone comunicazione all'UI.
9. Si richiede dall'UPT di inviare il presente Contratto anche nella traduzione in lingua croata.
10. Con le precisazioni di cui ai precedenti punti, si esprime il consenso alla sottoscrizione del Contratto in oggetto da parte dei rappresentanti dell'Unione Italiana.
11. L'attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell'Unione Italiana.
12. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Sterna, 30 novembre 2009

Recapitare:

- All'Università Popolare di Trieste.
- Alla CI di Kutina.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Il 16 ottobre 2009, l'Università Popolare di Trieste ha inviato all'Unione Italiana il Contratto UPT, N° 620, del 5 ottobre 2009 relativo a “*Lavori di manutenzione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina (HR) e fornitura arredi*” (in allegato), a valere sui fondi della Legge 193/04, Convenzione MAE-UPT N° 2775 del 30/05/2006, per un importo complessivo pari a Kune 171.343,50, pari a circa 23.851,02, IVA/PDV esclusa, unitamente alla Delibera N° 131 del Consiglio Direttivo dell'UPT del 24 aprile 2009 (in allegato) e ad uno schemino riassuntivo (in allegato).

L'acquisto e la ristrutturazione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina è stato inserito, su decisione dell'Assemblea dell'UI, nella programmazione dei mezzi della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni, per gli anni 2004 e 2006, come segue:

- ❖ L. 193/04, anno 2004: 88.000,00 € lordi (Convenzione MAE-UPT) – acquisto sede.
- ❖ L. 193/04, anno 2006: 20.240,00 € lordi (Convenzioni MAE-UPT) – ristrutturazione sede.
- ❖ **TOTALE: 108.240,00 € lordi**

Nella Relazione esplicativa dell'UI riferita al 2004, l'intervento non era quantificato: “*La scheda della CI contiene letteralmente i seguenti dati: Nome: “casa”; Proprietà edificio: “privato”, l'indirizzo e il comune, e infine costo totale dell'intervento: “120.000,00 Euro”. Non è stata presentata alcuna documentazione. Nota: Si propone di assicurare l'importo pari a Euro 88.000,00 (spese di gestione comprese) per l'acquisto della sede.*”.

Nella Relazione esplicativa dell'UI riferita al 2006, l'intervento di ristrutturazione della sede era quantificato in 133.971,80 Kune, con la seguente motivazione: “*La CI presenta un preventivo spese per ristrutturazione interni ed arredamento. L'importo previsto è di 133.971,80 kune (18.400,00 €). La documentazione è completa. Nota: Si segnala che nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 193/04 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2004” è stato stanziato l'importo di 88.000,00 euro (spese di gestione comprese) per l'acquisto della sede. Si propone di stanziare l'importo richiesto pari a 20.240,00 euro (spese di gestione incluse).*”.

In data 12 dicembre 2007, in riferimento a tutti i Contratti predisposti dall'UPT a valere sui fondi della Legge 19/91 e successive modificazione e estensioni, l'UI ha richiesto all'UPT:

- a) copia della Delibera del Consiglio Direttivo dell'UPT con la quale è stata approvata la stipula di ogni singolo Contratto;
- b) gli estremi giuridici e statutari relativi alle Delibere in oggetto;
- c) un prospetto riepilogativo che faccia stato di: importo stanziato per ogni singola iniziativa dall'Unione Italiana e approvato dal Comitato di Coordinamento per le attività a favore della CNI in Croazia e Slovenia; importo speso per l'iniziativa in oggetto fino alla data della stipula dei relativi Contratti; ammontare di eventuali avanzi/disavanzi;

d) trasmissione dei Contratti e delle relative Delibere in formato digitale.

La Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua XIV riunione, tenutasi addì 14 aprile 1999, in Rovigno, al fine di assicurare un'uniforme e coordinata evidenza contabile dei beni della CNI acquistati, forniti, costruiti o ristrutturati con i fondi che lo Stato italiano mette a disposizione della CNI in Croazia e Slovenia, nonché di tutelare e valorizzare gli investimenti stessi, ha approvato il "*Regolamento sulle procedure contabili riferite ai beni acquistati con i mezzi che lo Stato italiano mette a disposizione della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia*" (in allegato).

Il 19 aprile 1999 trasmettendo all'UPT il "*Regolamento sulle procedure contabili riferite ai beni acquistati con i mezzi che lo Stato italiano mette a disposizione della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia*", l'UI ha richiesto all'UPT l'invio della documentazione necessaria, di competenza del Committente/UPT, al fine di consentire ai Beneficiari/Destinatari di applicare correttamente il citato Regolamento. Nella richiamata comunicazione e nei numerosi successivi solleciti, l'UI ha sottolineato l'urgenza di acquisizione della documentazione necessaria (fotocopie conformi delle fatture, ordini di pagamento, documentazioni tecniche, verbali vari, polizze assicurative, garanzie, contratti, ecc.) per iscrivere nei libri contabili dei Beneficiari/Destinatari gli investimenti relativi alla ristrutturazione, all'acquisto, alla costruzione delle sedi delle CI, dell'UI, delle Istituzioni e delle Scuole della CNI, nonché alla fornitura di attrezzature, arredi, mezzi didattici ecc.

L'UI non è in possesso di riscontri che attestino l'invio, da parte del Committente/UPT, ai Beneficiari/Destinatari della richiamata documentazione.

Nella documentazione predisposta dall'UPT:

- Il Contratto UPT N° 620 è in sintonia con il "*Protocollo per l'ottenimento dell'esonero del PDV per i progetti previsti dalle Convenzioni MAE-UPT*", approvato dal "*Comitato di coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia*" il 24 marzo 2009, il quale prevede che l'UPT rimanga Committente/Donatore, mentre alla CI di Kutina, quale soggetto proprietario dell'edificio, saranno intestate le fatture, fatture che l'UPT provvederà a saldare direttamente all'Impresa in nome e per conto della CI di Kutina. L'UPT si assume ogni obbligo nei confronti della Ditta appaltatrice, tenendo sollevati e indenni l'UI e la CI di Kutina.
- Il Contratto UPT N° 620, nella premessa, definisce l'UPT quale "*Committente/Donatore*", l'UI quale "*Ente Garante*" e la CI di Kutina quale "*Destinatario/Proprietario*". L'articolo 21 del Contratto UPT N° 620, invece, definisce un "*Ente Committente/proprietario*" e un "*Ente Donatore*" che non trova riscontro nelle premesse. Tale circostanza, pertanto, va chiarita, apportando le necessarie modifiche, prima di procedere alla firma del Contratto in oggetto.
- Il Contratto UPT N° 620 non è conforme al modello sull'ottenimento dell'esonero dal pagamento del PDV individuato dallo Studio legale croato incaricato dall'UPT e di cui l'UI è stata informata il 12 e 21 maggio 2009, nonché il 3 luglio 2009.

Considerata l'urgenza di procedere, in tempi rapidi, al completamento del restauro della CI di Kutina, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.

Legge n. 193/04 CONVENZIONE MAE-UPT n 2775 del 30/05/06 – Prem. 5.2.

CONTRATTO N. 620 del 05/10/2009 Fra l'Università Popolare di Trieste con sede a Trieste in Piazza del Ponterosso n. 6, C.F. 80011330323 rappresentata dal Presidente Sig. Silvio Delbello, di seguito denominata il (Committente/Donatore), l'Unione Italiana - Fiume Associazione di cittadini registrata e riconosciuta, con sede a Fiume (Repubblica di Croazia), in via delle Pile 1 / IV che esercita la rappresentanza degli interessi della Comunità Nazionale Italiana residente in Slovenia e Croazia a seguito di libere elezioni tenutesi ove maggiore è la sua concentrazione rappresentata dai suoi due Presidenti, rispettivamente sig. Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva e dall'On. Furio Radin, Presidente dell'Assemblea, di seguito denominata (Ente Garante), la Comunità degli Italiani di Kutina con sede a Kutina in Via A. Hebranga, 13 e rappresentata dal Sig. Antun Di Gallo in qualità di Presidente (Destinatario/Proprietario) e la ANTIKOR d.o.o. di Kutina. con sede a Kutina (HR) in Via Dubrovacka, 2 MBr 0181358 rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. Jakic Ivan, di seguito denominata (Impresa) per i **Lavori di manutenzione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina (HR) e fornitura arredi.**- Premesso che il Ministero degli Affari Esteri in base alla Legge 28 luglio 2004 n. 193, art. 2, relativa a "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia" che proroga le disposizioni di cui all'Art. 14, comma 2 della Legge 09 gennaio 1991 n. 19 relativa alle "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" fino al 31 dicembre 2006, è autorizzato ad erogare la somma di € 4.650.000,00.- (quattromilioniseicentocinquantamila/00) per l'anno 2006 per gli interventi a favore della minoranza italiana delle Repubbliche di Slovenia e Croazia;

- che in data 30/05/2006 è stata firmata, fra il Ministero degli Affari Esteri e l'Università Popolare di Trieste, la Convenzione MAE-UPT N° 2775 per l'effettuazione degli interventi urgenti a favore delle minoranze italiane nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia, stabiliti nella premessa e concordati con le stesse minoranze;

- che lo stanziamento previsto nell'Art. 2 della citata Legge 28/07/2004 n. 193 a favore della minoranza

italiana in Slovenia e Croazia sarà utilizzato mediante Convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari Esteri e l'Università Popolare di Trieste, sentito il parere della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;

- che è stato richiesto su detto utilizzo, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'Art. 1 della L. 73/01, disposizioni prorogate dall'Art. 2 della Legge 193/04, con comunicazione n. 060/P/O117721 del 27.03.2006, il parere della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, che hanno fatto pervenire risposta datata 03.05.2006;

- che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. n. 4032 del 03/07/1995, composto da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Consolato Generale d'Italia a Capodistria, del Consolato Generale d'Italia a Fiume, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell'Unione Italiana, della Federazione degli Esuli e dell'Università Popolare di Trieste si è riunito il 03.03.2006 e il 22.03.2006 a Trieste ed ha espresso parere favorevole all'attuazione di un piano di interventi per l'utilizzo di parte dello stanziamento previsto sul Capitolo 4062 per l'esercizio finanziario 2006, quanto stabilito al punto 5.2. della Premessa della citata convenzione MAE-UPT e cioè: *"Restauro, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, completamenti, reperimento e acquisto di sedi, acquisto di arredi, allestimento e sostegni, attività tecniche di supporto relativi a Sedi di Comunità degli Italiani, primariamente quelle di Castelvenere, Kutina, Spalato, Visignano, Plostine e altre" per un ammontare complessivo di € 673.340,00.-;*

- che l'importo stanziato per l'attuazione della predetta iniziativa è comprensivo delle spese e degli oneri di cui al punto 5 della Convenzione MAE-UPT;

- che l'Università Popolare di Trieste, a seguito della decisione assunta dal proprio Consiglio d'Amministrazione, ha richiesto il trasferimento previsto dalla Legge, per effettuare gli interventi per le minoranze, sul conto corrente n. 404108/64, IBAN IT17R0533602207000040410864 intestato all'Università Popolare di Trieste, presso la Banca Popolare Friuladria - Via Mazzini, 7 - 34100 Trieste;

- che l'Unione Italiana con lettera n. prot. 2170-67-05-08-4 del 17/04/2008 ha trasmesso al MAE per il

tramite delle Autorità Diplomatico-Consolari la documentazione inerente l'intervento di cui in oggetto per la concessione del nullaosta a procedere con la gara d'appalto e che il nullaosta a procedere prot. Num. 60/P/0379346 è pervenuto dal MAE all'UPT in data 28/10/2008,

- che l'UPT in data 19/11/2008 ha indetto una gara a licitazione privata per i *Lavori di manutenzione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina e acquisto arredi* e che a causa delle problematiche insorte sull'esenzione del PDV, solo in data 26/03/09 si è riunita la Commissione Giudicatrice che ha aggiudicato i *"Lavori di manutenzione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina e acquisto arredi"* alla Ditta Antikor d.o.o. di Kutina (HR) per un importo di kune 171.343,50.- pari a circa € 23.851,02.- + PDV (23%),

- che il Consiglio Direttivo dell'Università Popolare di Trieste ha approvato la stipula del Contratto con la Ditta ANTIKOR d.o.o. di Kutina (HR) per l'importo di kune 171.343,50.- pari a circa € 23.851,02.- + PDV (23%);

- che, in base all'Accordo fra la Repubblica di Croazia e la Repubblica d'Italia sui diritti delle (G.U. della Repubblica di Croazia N. 17 del 14/10/1997) vi sono i presupposti per ottenere l'esonero del PDV sulle donazioni effettuate dallo Stato Italiano, ma che tuttavia attualmente il Governo croato pone difficoltà nella cessione dello stesso esonero;

- che l'Università Popolare di Trieste trasmetterà al Destinatario/Proprietario copia della documentazione necessaria ai fini dell'inserimento dell'investimento nella contabilità patrimoniale ai sensi del Regolamento sulle procedure contabili riferite ai beni acquistati con i mezzi che lo Stato Italiano mette a disposizione della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia,

- che l'Ente Destinatario/Proprietario si impegna a prendere in consegna esclusivamente per il soddisfacimento delle necessità della Comunità Nazionale Italiana, i beni a lei destinati, a gestirli in conformità alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni dell'Ente Garante, ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato ed inoltre a non disinstallarli, alienarli o cederli a terzi salvo previa autorizzazione scritta da parte dell'Ente Garante e del Ministero degli Affari Esteri, e ad inserire la fornitura nella sua contabilità patrimoniale con relativa inventariazione;

- che sia l'Ente Garante, che l'Ente destinatario/proprietario si impegnano ad effettuare ogni e qualsiasi intervento presso le competenti autorità al fine di ottenere, per sè e/o per altri ove necessario, le autorizzazioni, le licenze e i permessi richiesti e si impegnano parimenti a collaborare con gli Enti firmatari del presente contratto allo scopo di facilitare e portare a termine nel migliore dei modi ogni fase dell'intervento e si impegnano altresì a destinare l'immobile esclusivamente per il soddisfacimento delle necessità della Comunità Nazionale Italiana e a non vendere, a non dare in affitto e a non costituire sul medesimo diritti reali di godimento in favore di terzi salvo previa autorizzazione scritta da parte dell'Unione Italiana e del Ministero degli Affari Esteri, *SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:*

ART. 1 Documenti e condizioni contrattuali: L'appalto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nel presente contratto e nei seguenti documenti e disposizioni normative che le parti dichiarano di ben conoscere: 1) Regolamento Amministrativo-contabile – estratto delle procedure relative agli acquisti ed ai contratti – dell'Università Popolare di Trieste e normative in esso richiamate; 2) estratto dell'invito a Licitazione privata; 3) "offerta – dichiarazione" dell'impresa del 18/12/2008; 4) Documenti tecnici di riferimento elaborati dalla Ditta ZRIN-GRAD d.o.o. di Repusnica (HR), relativo ai lavori oggetto del Contratto. In caso di contrasto tra le previsioni degli atti su richiamati e le condizioni del presente contratto ha la prevalenza quest'ultimo.-

ART. 2 Oggetto dell'appalto: L'appalto ha per oggetto i "*Lavori di manutenzione della sede della Comunità degli Italiani di Kutina e acquisto arredi.*" L'Impresa dichiara di aver esaminato e controllato il suddetto progetto e di accettarlo come proprio senza riserva alcuna assumendosene la piena responsabilità anche per l'esecuzione, impegnandosi altresì alle eventuali integrazioni progettuali che si rendessero necessarie in sede esecutiva.- L'Impresa si impegna ad eseguire le opere necessarie al fine di dare i lavori completamente ultimati in ogni loro parte, in conformità al progetto di cui al precedente comma approvato dalle competenti autorità locali.-L'Impresa dichiara di aver preso conoscenza e di aver valutato ogni circostanza di tempo e di luogo che possa aver influenza sull'esecuzione e sul costo dell'opera.-

ART. 3 Importo dei lavori e delle opere ed invariabilità del prezzo: Il corrispettivo dell'appalto e della fornitura è stabilito in complessive Kune 171.343,50.- (centosettantunomilatrecentoquarantatre/50), pari a circa € 23.851,02.-. PDV (23%) escluso.-. E' possibile ottenere l'esenzione del PDV in base alla legge che conferma l'accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze (Gazzetta Ufficiale – "Trattati Internazionali" N. 18/1997 –). L'Ente Proprietario avrà il compito di richiedere il modulo "P" all'Ufficio delle Imposte di Pisino, onde poter ottenere l'esonero. Qualora una o più delle imposte considerate applicabili al momento in cui è stata formulata l'offerta del fornitore risultassero in seguito non più dovute, il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto.- Il prezzo preventivato ed accettato comprende tutti i lavori, le opere ed ogni altro dare, anche se non specificatamente previsto, necessari all'impresa per consegnare compiuti e a regola d'arte gli interventi che formano l'oggetto del contratto stesso.- Il corrispettivo è fisso ed invariabile anche in deroga all'art. 1664 c.c.-

L'impresa garantisce la correttezza del calcolo sul quale viene basato il prezzo convenuto e, basandosi su questo, la Ditta non potrà richiedere nessun aumento del prezzo anche se le spese sostenute dalla Ditta dovessero essere maggiori di quelle previste nel suddetto calcolo. E' espressamente esclusa la revisione prezzi.- Il precitato importo verrà corrisposto secondo le modalità di cui al successivo articolo 21.-

ART. 4 Documentazione - lingua da usare: Al Donatore tutta la documentazione Amministrativa-contabile e quella della normale corrispondenza deve essere prodotta in lingua italiana, mentre la documentazione tecnico progettuale, piani di lavoro, schemi, calcoli, elaborati, ecc. anche se scritti in croato devono portare accanto la traduzione in italiano.-

ART. 5 Oneri dell'Impresa: Sono a carico dell'impresa e sono inclusi nel prezzo d'appalto i seguenti oneri ed obblighi; a) le polizze assicurative contro il rischio di danni a terzi e di incendio e furto di tutte le opere, del cantiere e dei materiali e mezzi in esso contenuti sino al collaudo finale comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte; b) gli oneri salariali, assicurativi e previdenziali a favore della manovalanza impiegata, ai sensi delle vigenti norme locali; c) le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dei lavori e delle opere nel rispetto della

normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; d) le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera, in particolare immagazzinamento, conservazione, custodia e trasporto materiali; e) qualsiasi spesa relativa ad esperimenti, "test" o prototipi eventualmente richiesti dal Direttore dei lavori e/o dalle locali Autorità per i materiali impiegati e da impiegarsi per gli interventi oggetto del presente contratto, omologazione materiali, controllo e certificazioni delle attrezzature e/o impianti; f) l'asporto del materiale di risulta e opere di ripristino; g) le spese per le traduzioni in lingua italiana e/o in lingua croata della documentazione delle autorizzazioni e di quant'altro prodotto nell'espletamento dell'incarico stesso; h) gli oneri per l'uso di attrezzature per i sondaggi e mezzi d'opera quali ponteggi, gru, sollevatori, verricelli, argani, ecc. per qualsiasi lavorazione sia interna che esterna all'opera oggetto del contratto ed a qualsiasi altezza, e per il trasporto di materiale sia orizzontale che verticale nell'ambito del cantiere, indipendentemente dal luogo interno o esterno, dell'area dell'intervento; i) il ripristino delle superfici e pavimentazioni nonché degli eventuali sottoservizi danneggiati nel corso dei lavori (quali tubature, cavi, fognature, ecc.); l) gli allacciamenti (acqua, fognature, gas, elettricità, telefono) di cantiere provvisori e definitivi, comprese le relative pratiche e pagamenti dei consumi effettuati, le recinzioni e le protezioni delimitanti l'area dei lavori; m) le autorizzazioni ed i permessi necessari per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali elaborati progettuali a tal fine necessari; n) il conseguimento dei certificati, qualora prescritti dalle competenti autorità locali, per l'agibilità degli impianti; o) imposte, tasse e qualsiasi altro onere relativo sia al contratto sia ai lavori da effettuarsi, ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, così come ad assumere ogni altro onere posto a suo carico da usi e/o norme locali, da ispezioni doganali, postali, da ispezioni e controlli previsti dalle normative croate vigenti;

ART. 6 (Omissis)

ART. 7 Preannuncio di consegna dei lavori: Il Donatore preannuncerà la consegna dei lavori, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Impresa, all'Ente Committente/proprietario e al Direttore Lavori subito dopo il ricevimento del contratto approvato e del relativo trasferimento dei fondi da parte del

Ministero degli Affari Esteri Italiano. Al ricevimento di tale lettera raccomandata l'Ente Committente/proprietario e l'Impresa dovranno informare dell'imminente consegna dei lavori le Autorità locali competenti in vista di consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalle norme locali, quale presupposto necessario per il successivo rilascio, al termine dei lavori, del certificato di abitabilità/agibilità.-

ART. 8 Consegna dei lavori, impianto del cantiere: L'Impresa dovrà impiantare il cantiere e avviare i lavori entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata del Donatore di cui al precedente art. 7 e dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti.- L'effettivo inizio dei lavori avverrà alla data di impianto del cantiere e dovrà risultare da apposito verbale redatto e firmato dal Direttore dei Lavori e controfirmato dal Direttore del Cantiere e dai delegati, rispettivamente, dall'Ente Committente/proprietario e dal Donatore.-

ART. 9 Variazione dei lavori: L'Impresa non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.- Qualora, nel corso dei lavori, il Donatore, l'Ente Committente/proprietario e l'Ente Garante, in accordo fra di essi e con il Direttore Lavori, ritengano necessario od opportuno procedere a variazioni in aggiunta o diminuzione per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto e non alterino la natura essenziale del progetto, a cura del Direttore Lavori verrà predisposta una "perizia di variante non onerosa" e saranno richieste – ove necessario - le prescritte approvazioni da parte delle competenti autorità locali. L'Impresa è tenuta ad eseguire le varianti di cui alla suddetta "perizia di variante non onerosa" senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Qualora invece, nel corso dei lavori, emerga la necessità di variazioni onerose per cause imprevedibili al momento della stipula del contratto, il Donatore, in accordo con l'Ente Committente/proprietario, l'Ente Garante, intenda effettuare varianti intese al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità – che trovino copertura nei mezzi finanziari disponibili - (nel rispetto e nei limiti dell'art.25 della L109/94 e, ove applicabile, dell'art.10 del D.L 30/2004, riportati in appendice nelle "Procedure per gli Acquisti ed i Contratti – Annesso al Regolamento amministrativo-contabile UPT") il

Direttore Lavori dovrà redigere una "perizia di variante onerosa" sulla base della quale, una volta approvata, verrà sottoscritto dalle Parti firmatarie del presente contratto, un apposito atto aggiuntivo che autorizzerà la spesa relativa. I giorni necessari per l'ottenimento delle approvazioni di cui al comma precedente potranno essere invocati per richiedere la sospensione dei lavori o la proroga del termine di ultimazione degli stessi ai sensi dell'art. 25.-

ART. 10 Elezione di domicilio: L'Impresa dichiara di eleggere e mantenere per la durata dell'incarico il proprio domicilio al seguente indirizzo: ANTIKOR d.o.o. c/o la Comunità degli Italiani di Kutina, Hebranka, 12 KUTINA. Qualsiasi variazione dell'indirizzo, della ragione sociale e del legale rappresentante dell'Impresa dovrà essere comunicato per iscritto al Donatore.-

ART. 11 Subappalti: Qualora, dovesse verificarsi la necessità di assegnare l'esecuzione di lavori in subappalto, l'Impresa, si impegna a comunicare per iscritto al Donatore la tipologia dei lavori da affidare in subappalto e la ragione sociale della Ditta subappaltatrice, assumendosi nel contempo qualsiasi responsabilità derivante dall'incarico affidato ad altri, dell'esecuzione delle opere e dei materiali impiegati e dei tempi di esecuzione delle prestazioni, rimanendo a suo totale carico ogni sorta di impegno e/o di onere e/o di spesa, escludendo il Donatore, l'Ente Garante, l'Ente Committente/proprietario e il Direttore dei Lavori da qualsiasi responsabilità e/o partecipazione a spese di alcun genere.-

ART. 12 (Omissis)

ART. 13 Responsabilità dell'Impresa Danni a persone o cose e assicurazioni: L'Impresa assume ogni responsabilità per danni, infortuni e guasti di qualsiasi specie verificatisi in cantiere o fuori ma comunque connessi direttamente o indirettamente all'esecuzione del presente contratto tenendo perciò sollevati ed indenni il Donatore, l'Ente Committente/proprietario e l'Ente Garante da qualsiasi azione o pretesa che al riguardo venisse ad essi mossa anche da parte di terzi.- L'Impresa è responsabile dei danni causati oltretutto dal proprio personale anche da quello di altre ditte che lavorano per conto suo o del Donatore da terzi estranei che si trovano per qualsiasi motivo in cantiere.- L'Impresa deve stipulare prima dell'inizio dei lavori una polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni ad edifici persone e

cose avente massimale adeguato.- L'Impresa è tenuta all'osservanza della normativa vigente in loco per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale.-

ART. 14 Pulizia del cantiere: All'ultimazione finale dei lavori l'Impresa dovrà far pulire il cantiere e le aree circostanti dai materiali residui.- Qualora non vi provveda entro 3 (tre) giorni, il lavoro potrà essere affidato ad altri dal Direttore dei Lavori, di concerto con l'Ente Garante e la relativa spesa dovrà essere sostenuta dall'Impresa.-

ART. 15 Difetti, errori, guasti e danni imputabili all'Impresa: Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi errori, guasti e danni causati al cantiere edile, agli impianti in esso contenuti e a terzi, da parte di personale proprio e/o appartenente alle ditte subappaltatrici, la stessa impresa ha l'obbligo di provvedere, a sue spese e senza risarcimento da parte del Donatore, dell'Ente Garante, del Committente/proprietario e del Direttore dei Lavori, alla riparazione di quanto danneggiato, distrutto o reso totalmente o parzialmente inservibile, in termini adeguati e comunque avviando l'intervento entro un massimo di 7 (sette) giorni.- Qualora, nel corso delle verifiche e della sorveglianza dei lavori, dovessero riscontrarsi difetti sull'esecuzione dei lavori, oggetto del contratto, l'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sue spese e senza risarcimento da parte del Donatore, dell'Ente Garante, dell'Ente Committente/proprietario e del Direttore dei Lavori, all'eliminazione dei difetti, in termini adeguati e comunque avviando l'intervento entro un massimo di 7 (sette) giorni.- In caso di mancato intervento da parte dell'Impresa per rimediare i danni, i difetti e le discordanze, il Direttore dei Lavori, in accordo con il Donatore, potrà rivolgersi ad altre ditte, addebitando l'onere delle rettifiche all'Impresa inadempiente; a tale fine, se necessario, il Donatore potrà anche richiedere l'escussione parziale o totale della cauzione prevista dall'art. 12.-

ART. 16 Qualità dei materiali: All'inizio delle singole fasi di esecuzione dei lavori e, comunque in occasione delle verifiche di cui al successivo art. 19, l'Impresa dovrà esibire al Donatore, tramite il Direttore dei Lavori, l'omologazione dei materiali e dei prodotti da utilizzare i quali devono corrispondere a tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in vigore "in loco" e devono comunque essere di prima

qualità, perfettamente lavorati e pienamente rispondenti allo scopo.- L'Impresa è tenuta altresì ad acquisire e conservare, dandone visione al D.L., tutti i certificati relativi ai materiali ed agli impianti, necessari per il successivo collaudo tecnico dell'opera. Il Donatore può rifiutare in qualunque momento materiali e prodotti per qualsiasi causa non corrispondenti ai requisiti di cui al precedente comma e l'Impresa deve provvedere a sostituirli assumendone l'onere relativo, incluso quello dei lavori supplementari occorrenti, da effettuarsi nei termini contrattuali.- L'Impresa si obbliga ad avere cura di salvaguardare a proprie spese materiali e lavori dai danni degli agenti atmosferici in modo da garantire la qualità contrattuale pattuita.-

ART. 17 Direttore lavori: Il Donatore provvederà alla nomina di un Direttore dei Lavori di fiducia. Il Donatore comunicherà all'Impresa quanto prima il nominativo del Direttore dei Lavori.- Il Direttore dei Lavori, nominato con i criteri di cui sopra, sarà retribuito dal il Donatore; dovrà essere in possesso delle qualificazioni e abilitazioni previste dalle vigenti norme in materia; non dovrà trattenerne con l'Impresa, alcun rapporto di lavoro o d'affari; effettuerà per conto del Donatore e/o dell'Ente Garante e/o dell'Ente Committente/proprietario, ogni controllo ritenuto opportuno, sia sotto il profilo amministrativo contabile, compreso la verifica in cantiere di tutte le misure, le qualità e le quantità e sia sotto l'aspetto tecnico della regolare esecuzione dei lavori; dovrà controllare l'osservanza da parte dell'Impresa della effettiva esecuzione della pulizia del cantiere e delle aree circostanti dai materiali residui, all'ultimazione dei lavori e alla smobilitazione del cantiere provvedendo, se necessario, ai sensi dell'art. 14 precedente; dovrà, alla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno determinato la sospensione ai sensi dell'art. 25, disporre la ripresa del lavoro, redigendo, in ogni circostanza, apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da lui, dal Direttore di Cantiere e dall'Ente Committente/proprietario; E' facoltà del Donatore, seguendo i criteri e lo spirito di cui al primo comma del presente articolo, di provvedere alla sostituzione, temporanea o definitiva, del Direttore dei Lavori, in caso di assenza, impedimento o per altri motivi, ritenuti validi dal Donatore.-

ART. 18 Direttore di cantiere dell'Impresa: L'Impresa si obbliga ad affidare la direzione tecnica del

cantiere ad un professionista qualificato. Il Direttore di Cantiere così nominato e retribuito dall'impresa ha la responsabilità più ampia circa la condotta materiale ed esecutiva dei lavori ed in particolare deve: - dirigere il cantiere per conto dell'impresa; - sottostare a tutte le indicazioni del Direttore dei Lavori - poter essere contattato costantemente; - essere responsabile delle scritture, da effettuare sul Diario giornaliero dei lavori e sul Registro dei Conteggi; - trasmettere al Direttore dei Lavori, il suddetto Diario giornaliero dei Lavori ed il Registro dei conteggi, secondo le norme locali, unitamente alla eventuale documentazione tecnica relativa alle varianti autorizzate ai sensi dell'art. 9.

ART. 19 Avanzamento dei lavori – verifiche: Ai sensi delle norme locali l'impresa ha l'obbligo di tenere un Diario giornaliero dei lavori e un Registro dei conteggi, della cui tenuta è responsabile il Direttore di Cantiere.- Essi dovranno essere tenuti e compilati nel numero di copie prescritte dalle norme locali, essere vidimati e trasmessi al Direttore dei Lavori, unitamente alla documentazione tecnica relativa alle varianti autorizzate ai sensi dell'art. 9.- Le Parti contraenti procederanno con cadenza almeno mensile a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la tenuta dei registri di cui sopra. A tali verifiche dovranno obbligatoriamente essere presenti il Direttore dei Lavori, che organizzerà le stesse ed il Direttore di Cantiere. A seguito di ciascuna verifica il Direttore dei Lavori iscriverà in apposito registro di contabilità le partite di lavoro eseguito e le somministrazioni fatte segnando l'articolo di elenco prezzi corrispondente.- Le annotazioni delle partite di cui sopra sono seguite dalle firme delle parti indicate al precedente articolo.-

ART. 20 Vigilanza: E' facoltà degli organi ministeriali italiani nonché degli Enti firmatari del contratto esercitare, direttamente o per il tramite di propri tecnici di fiducia, la vigilanza sullo svolgimento degli incarichi, dell'esecuzione delle opere, del rispetto delle norme e su quant'altro utile e necessario per il compimento a perfetta regola d'arte di quanto oggetto del contratto stesso e nei termini stabiliti e concordati.-

ART. 21 Pagamenti in acconto: Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono corrisposti all'appaltatore pagamenti in conto del corrispettivo d'appalto a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti e risultanti dal registro di contabilità di cui al precedente art. 19 ultimo comma. Tutte le fatturazioni

dovranno essere intestate all'Ente Committente/proprietario e trasmesse all'Ente Donatore che ne effettuerà il pagamento. L'Ente Donatore si assume ogni obbligo nei confronti della Ditta appaltatrice, tenendo sollevati e indenni l'Ente Committente/proprietario e Garante. Prima di sottoporre richieste di pagamento al Donatore, l'Impresa dovrà fornire un'idonea fidejussione bancaria o assicurativa pari al 10% del valore contrattuale, con le caratteristiche di cui al successivo art.27, a garanzia della corretta esecuzione del contratto; in tal caso non si applicherà la trattenuta del 10% sullo stato avanzamento lavori. In ogni caso non potrà essere emesso più di uno stato di avanzamento lavori al mese.- L'importo dei materiali a piè d'opera è calcolato al 50% (cinquantapercento) del prezzo unitario desunto dal computo metrico estimativo applicando il ribasso contrattuale. Compilato lo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori predisporrà e sottoscriverà il corrispondente certificato autorizzativo del pagamento che dovrà essere altresì sottoscritto dal Direttore di Cantiere e quindi consegnato al Donatore.- La rata di saldo sarà pagata a seguito dell'emissione del certificato di collaudo positivo dell'opera e successivamente alla produzione dei certificati prescritti dalle competenti autorità locali per l'agibilità degli impianti e alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa come da Art. 26 del presente Contratto. I pagamenti di cui al presente articolo, saranno effettuati in base a delle regolari fatture redatte in italiano ed espresse in Euro intestate al Committente/Proprietario per i relativi importi, il Donatore verserà direttamente all'Impresa gli importi pattuiti ed accettati secondo la documentazione di cui sopra. I pagamenti di cui al presente articolo, saranno effettuati dal Donatore all'Impresa tramite trasferimento bancario, presso una banca di propria scelta e fiducia, Repubblica di Croazia, sul c/c intestato all'Impresa stessa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, redatte in italiano ed espresse in Euro. Nessuna responsabilità, né onere, né ulteriore spesa può essere addebitata al Donatore, all'Ente Garante e all'Ente Committente/proprietario per ritardi successivi all'emissione dell'ordine di pagamento al proprio Istituto Bancario.

ART. 22 Anticipazione (Annullato)

ART. 23 Ultimazione dei lavori: L'Impresa si impegna a portare a termine tutti i lavori e le opere previste

dal presente contratto entro 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 8. Non sono invocabili al fine di ottenere eventuali proroghe del termine di ultimazione i periodi di maltempo.- Ad ultimazione dei lavori dovrà essere predisposto a cura del Direttore dei Lavori il verbale di ultimazione dei lavori. Esso dovrà essere controfirmato dal Direttore di Cantiere dall'Ente Committente/proprietario e dall'Ente Garante. Il Donatore si riserva di presenziare con propri delegati.-

ART. 24 Clausola risolutiva espressa: Il Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto in caso di ritardata esecuzione dei lavori o di violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 9, 11, 12, 13, 16, 19.- La risoluzione del contratto avverrà di diritto al momento della ricezione da parte dell'appaltatore della lettera raccomandata A.R. o di telegramma con il quale il Donatore dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. In tali casi verranno pagati all'Impresa solo i lavori regolarmente eseguiti ed accettati, dal cui costo si detrairà l'ammontare di ogni danno, anche indiretto, derivante al Donatore dall'inadempimento dell'Impresa.- Fino alla definizione di ogni pendenza sarà trattenuto in garanzia qualsiasi credito dell'Impresa.-

ART. 25 Sospensioni, proroga dei lavori e penali per ritardi: In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al precedente Art. 1, sarà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella misura di € 10,00.-, da calcolarsi mediante deduzione dell'ammontare dei compensi dovuti. Oltre le suddette penali la Ditta sarà obbligata a risarcire il danno al Donatore, al Committente/Proprietario e all'Ente Garante nel caso esso superi l'ammontare delle penali.

Per quanto riguarda la rescissione del contratto sarà applicato l'articolo 362 della Legge sui rapporti obbligatori. Per cause di forza maggiore, speciali circostanze non imputabili all'Impresa e condizioni di maltempo eccezionali per gravità e/o durata, l'Impresa potrà, previa approvazione del Direttore dei Lavori, e sentito l'Ente Committente/Proprietario e l'Ente Garante, chiedere ed ottenere per iscritto dal Donatore l'autorizzazione alla sospensione temporanea, parziale, o totale, dei lavori finché cessino le cause che determinarono la sospensione stessa.- Dell'interruzione e della ripresa dei lavori sarà redatto idoneo

verbale firmato dai soggetti di cui al precedente comma.- Nessun diritto a compensi o indennizzi spetterà all'Impresa per il periodo di sospensione dei lavori.- Per le medesime cause e con le medesime modalità l'Impresa potrà chiedere, ove non sia stata chiesta od ottenuta la sospensione dei lavori, una proroga del termine di ultimazione dei lavori.- A tal fine dovrà produrre domanda motivata da presentarsi al Donatore prima della scadenza del termine di ultimazione tramite il Direttore dei Lavori.- Resta in facoltà del Donatore accettare o meno in tutto o in parte le richieste di proroga di cui sopra.- I giorni di proroga concessi andranno ad incrementare il numero dei giorni previsti dal precedente art. 23, per ultimazione dei lavori.- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione l'Impresa è tenuta - salvo il diritto del Donatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa e comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno al pagamento di una penalità pari allo 0,125% dell'importo contrattuale.-

ART. 26 Garanzia dei Lavori: L'Impresa, in aggiunta alle responsabilità e garanzie cui è tenuta per legge (art. 1667 e 1669 cod.civ.), assume la specifica garanzia dell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali ed accessori messi in opera per la durata di dodici mesi dalla data del certificato di collaudo.- Durante tale periodo l'Impresa si impegna ad effettuare a sua cura e spese, tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetto di materiali, di montaggio e di costruzione e ciò entro 30 gg. (trenta) dalla segnalazione del fatto.- A garanzia di tali obblighi, l'Impresa dovrà presentare idonea fidejussione bancaria o assicurativa con le modalità di cui all'art. 27 pari al 10% (diecipercento) dell'importo dei lavori.

ART. 27 Fidejussioni: Il testo delle fidejussioni deve essere approvato dal Donatore.-

In particolare il fidejussore deve dichiarare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell'Impresa contraente.- L'importo della fidejussione deve essere esigibile dal Donatore, dietro semplice richiesta scritta al fidejussore, anche in caso di fallimento dell'Impresa.-;

ART. 28 Certificato di regolare esecuzione dei lavori: Il Direttore dei Lavori, effettuerà una visita di controllo redigendo apposito verbale.- Il Direttore dei Lavori predisporrà apposita relazione ed emetterà, per le opere regolarmente eseguite, il certificato di regolare esecuzione dei lavori.- Entrambi i documenti

dovranno essere approvati e controfirmati: - dal legale rappresentante dell'Impresa e dal Direttore del cantiere, - dal Direttore dei lavori, - dall'Ente Committente/proprietario,. Fino alla data di emissione del predetto certificato, resterà a carico dell'Impresa la custodia delle opere ed i relativi oneri di conservazione e di manutenzione.- In caso di difetti o mancanze nell'esecuzione o di difformità tra quanto eseguito e quanto autorizzato il collaudatore procederà ai sensi del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori – DPR 21/12/99 n. 554.-;

ART. 29 Esecutività: Il presente contratto mentre è impegnativo per l'Impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà, invece, per il Donatore dopo il ricevimento del medesimo contratto da parte degli organi ministeriali italiani ed il successivo ricevimento da parte del Donatore stesso della relativa copertura finanziaria.- Il presente contratto redatto in conformità alla normativa vigente con gli adattamenti richiesti dalle norme e dagli usi locali, viene fatto, approvato e sottoscritto in 7 (sette) esemplari di cui due per il Ministero italiano per gli Affari Esteri per il seguito di sua competenza, uno per l'Impresa, uno per l'Ente Garante, uno per l'Ente Committente/proprietario e due per il Donatore.-

ART. 30 Diritto applicabile: Il presente contratto è disciplinato dal diritto italiano.-

ART. 31 Definizione delle controversie: Le parti contraenti convengono di applicare sul presente contratto il Diritto Civile croato. In caso di eventuali controversie riguardanti il presente contratto le Parti contraenti si obbligano a risolverle bonariamente e di comune accordo, nel caso questo non fosse possibile le Parti contraenti convengono che la competenza venga demandata al tribunale della Repubblica di Croazia-


Art. 32 Donazione: Il Committente/Proprietario accetta la donazione che verrà effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 21 del presente contratto.

ART. 33 Disposizioni generali: Il presente Contratto, integrato dai relativi allegati, costituisce la manifestazione integrale delle intese intercorse tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da un atto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata. Salvo

quanto diversamente previsto ai precedenti articoli qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma. L'eventuale rinuncia, espressa o tacita, del Donatore ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nel presente contratto, ovvero l'acquiescenza ad un inadempimento o alla osservanza di una pattuizione da parte della Ditta non potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione e non impediranno al Donatore di chiedere l'adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione. La premessa e gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Contratto. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente incarico dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa semprechè sia indirizzata come segue: *Università Popolare di Trieste Piazza del Ponterosso, 6 - 34121 TRIESTE - telefax9939(0)40/631967*

Li, 05/10/2009

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE



ANTIKOR d.o.o. KUTINA

UNIONE ITALIANA

Comunità degli Italiani di KUTINA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Impresa dichiara di aver letto ed approvato tutti gli articoli del presente contratto, singolarmente oltrechè nel testo complessivo, ed in particolare di approvare espressamente e specificamente gli artt. 3 (importo dei lavori e invariabilità dei prezzi unitari), 7 (esecutività del contratto), 9 (variazione dei lavori), 13 (responsabilità dell'impresa - danni a persone o cose e assicurazioni), 24 (clausola risolutiva espressa), 25 (penale per ritardo), 26 (garanzia dei lavori), 29 (diritto applicabile), e 30 (definizione delle controversie).- **ANTIKOR d.o.o. KUTINA**

il presente contratto, scritto con mezzo informatico, consta di numero 16 (sedici) fogli di carta semplice sottoposti a bollazione, interamente scritti con 25 (venticinque) righe ciascun foglio.